



AMBITO TERRITORIALE DI GAGLIANO DEL CAPO

73034 Via P.tta del Gesù - Cod. Fisc. 81001150754 – Tel. 0833-798329-55

e-mail: ufficiodipiano@comune.gaglianodelcapo.le.it

PEC: ambitosociale.gaglianodelcapo@pec.rupar.puglia.it

COMUNI DI: GAGLIANO DEL CAPO (Capofila), ALESSANO, CASTRIGNANO DEL CAPO, CORSANO, MIGGIANO, MONTESANO SALENTINO, MORCIANO DI LEUCA, PATU', PRESICCE-ACQUARICA, SALVE, SPECCHIA, TIGGIANO, TRICASE, UGENTO, A.S.L. LE – DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI GAGLIANO DEL CAPO

ISTRUTTORIA PUBBLICA DI CO-PROGETTAZIONE

PER L'ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO CON ENTI DEL TERZO SETTORE, IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 3, DEL D.LGS. 117/2017, PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI

MEDIAZIONE CULTURALE

A valere parzialmente sulle risorse del FONDO POVERTA'

(QSFP 2023 CUP: H91H24000010003- QSFP 2024 CUP H91H25000140003)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

In esecuzione della Determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 435 del 05.10.2026 con cui è stato approvato lo schema del presente Avviso e sono state destinate le relative risorse;

RICHIAMATI:

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla Legge costituzionale n. 3/2001, che ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative;
- il D.Lgs. 267/2000, che prevede che i Comuni svolgano le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
- la Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", e in particolare l'art. 1, commi 1 e 5, l'art. 5, commi 2 e 3, e l'art. 6, comma 2, lett. a), che attribuiscono ai soggetti del Terzo settore un ruolo attivo nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi e dei servizi sociali;
- l'art. 7 del D.P.C.M. 30.03.2001, il quale prevede che, al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo settore non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio ma anche nelle fasi precedenti di predisposizione dei programmi di intervento e dei progetti operativi, i Comuni possano indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi;
- le "Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali" emanate dall'ANAC con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016, secondo le quali la co-progettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale, e trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale;
- il D.Lgs. 117 del 03.07.2017 (Codice del Terzo settore) e in particolare l'art. 55, il quale prevede che, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del

D.Lgs. 165/2001, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'art. 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241; che la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti; e che l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso, nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner;

- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021 (Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo settore), che ha precisato il procedimento amministrativo da adottare per l'attuazione dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017 e ha chiarito che "anche la co-progettazione viene individuata dal legislatore come strumento ordinario di esercizio dell'azione amministrativa, non più limitato ad interventi innovativi e sperimentali, attraverso il quale si realizzano forme di collaborazione pubblico/privato";
- le Linee guida ANAC n. 17, approvate con Delibera n. 382 del 27.07.2022, che riconoscono alle pubbliche amministrazioni la facoltà di ricorrere alle forme di co-progettazione, co-programmazione e convenzione con soggetti non profit anche se realizzate a titolo oneroso;
- l'art. 6 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), rubricato "Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore", il quale stabilisce che, in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore, e che gli istituti disciplinati dal Titolo VII del Codice del Terzo settore non rientrano nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2020, che ha qualificato la co-progettazione come modello che "non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico";
- la L.R. Puglia n. 19/2006 e il Regolamento Regionale n. 4/2007;
- la Legge regionale 4 dicembre 2009, n. 32 "Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia";
- la Legge regionale 11 luglio 2025, n. 11 "Disposizioni in materia di promozione dell'attività degli enti di Terzo settore" e in particolare gli artt. 6, 7 e 8, che individuano i criteri minimi dei procedimenti di co-programmazione e di co-progettazione, tra cui il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, la partecipazione riservata agli enti iscritti al RUNTS, l'utilizzo di strumenti telematici e digitali per garantire l'accessibilità, la possibilità di riattivazione del procedimento per l'aggiornamento progettuale, la rendicontazione mediante sintesi non tecnica e il rimborso delle sole spese sostenute e documentate, nonché la sottoscrizione di convenzione recante gli elementi di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017;
- il Regolamento (UE) 2016/679 e il D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali;

DATO ATTO CHE:

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 476 del 21.04.2026 è stato approvato il VI Piano Regionale delle Politiche Sociali 2026-2028, che conferma la co-programmazione e la co-progettazione quali modalità ordinarie di relazione tra Ambiti territoriali sociali ed Enti del Terzo settore;
- nelle more dell'approvazione del VI Piano Sociale di Zona dell'Ambito Territoriale Sociale di Gagliano del Capo, il V Piano Sociale di Zona prevede nell'area strategica "Promozione dell'inclusione sociale ed il contrasto alle povertà", la realizzazione di attività di mediazione culturale con presidi presenti in tutti i Comuni afferenti all'Ambito, secondo un calendario condiviso;

CONSIDERATO CHE:

- il servizio in oggetto è già stato realizzato dall'Ambito Territoriale nel precedente ciclo di programmazione mediante procedura di co-progettazione, con esiti positivi in termini di ampiezza della platea raggiunta, di continuità dell'accompagnamento dei cittadini stranieri nell'accesso ai servizi e di supporto ai minori stranieri nel percorso di inclusione scolastica;
- il presente Avviso intende pertanto dare continuità e sviluppo a tale esperienza, riconducendo le attività a un unico servizio e valorizzando in sede di valutazione le competenze specifiche maturate nei medesimi ambiti di attività, senza con ciò precludere l'accesso di enti che non abbiano precedentemente operato nel territorio dell'Ambito;

CONSIDERATO ALTRESI'CHE:

- la scelta di attivare la procedura di co-progettazione per l'individuazione di uno o più Enti del Terzo settore con cui costituire un Tavolo di co-progettazione trova fondamento nella volontà di valorizzare le capacità progettuali e di sperimentazione dei medesimi, dando vita a una progettualità integrata che coinvolga soggetti attivi da tempo nell'ambito dei fenomeni migratori, in grado di offrire ai beneficiari un'adeguata rete di servizi;
- la co-progettazione con gli Enti del Terzo settore costituisce la procedura più adatta per le attività a spiccata valenza sociale, in quanto propone un modello organizzativo ispirato al principio di solidarietà e agevola la convergenza di intenti rispetto alla realizzazione di attività di interesse generale;

A tale scopo, l'Ambito Territoriale Sociale di Gagliano del Capo emana il seguente Avviso di co-progettazione.

Art. 1 – Finalità e oggetto dell'Avviso

Con il presente Avviso l'Ambito Territoriale Sociale di Gagliano del Capo indice una procedura ai sensi dell'art. 55, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, finalizzata all'individuazione di uno o più Enti del Terzo settore con cui definire e realizzare, in forma di partenariato, le attività del servizio di "Mediazione culturale" nei Comuni afferenti all'Ambito.

La finalità degli interventi è accompagnare le persone migranti presenti sul territorio di competenza nell'accesso ai servizi e alle opportunità offerte dal sistema di welfare locale, favorendone l'orientamento, l'accesso alla presa in carico da parte dei servizi competenti e la progressiva autonomia. Attraverso un approccio integrato e personalizzato, gli interventi mirano a sostenere i percorsi di inclusione sociale, promuovendo l'accesso ai diritti, ai servizi socio-sanitari, educativi e lavorativi, nonché alle risorse e alle opportunità presenti sul territorio. In tale prospettiva, il welfare d'accesso rappresenta uno strumento fondamentale per facilitare l'incontro tra i bisogni delle persone e la rete territoriale dei servizi, rafforzando le condizioni necessarie per una piena inclusione sociale e per il progressivo raggiungimento dell'autonomia individuale e familiare.

La procedura non ha natura di appalto né di concessione: essa è diretta a instaurare un rapporto collaborativo di amministrazione condivisa, privo di rapporti sinallagmatici, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017 e dell'art. 6 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 2 – Destinatari e descrizione degli interventi

I destinatari degli interventi sono le persone straniere presenti sul territorio di competenza dell'Ambito Territoriale Sociale di Gagliano del Capo che si trovano in condizioni di vulnerabilità o che necessitano di un accompagnamento personalizzato volto a favorire un percorso di piena inclusione sociale, culturale e scolastica.

2.1 – Attività del servizio

Le attività oggetto di co-progettazione sono, a titolo minimo e non esaustivo:

- realizzazione di progetti interculturali di mediazione e di educazione linguistica;
- promozione di percorsi di crescita culturale e umana fondati sulla conoscenza e sul rispetto delle diversità;
- mediazione tra famiglia e scuola, facilitazione dell'accesso e dell'integrazione scuola-famiglia e tra alunni stranieri e italiani;
- coordinamento con le istituzioni del territorio per la definizione degli interventi da attivare, anche mediante la partecipazione ai protocolli di accoglienza degli alunni stranieri;
- attività di prima accoglienza e informazione delle persone straniere presenti sul territorio di competenza;
- attività di mediazione, orientamento e accompagnamento dei beneficiari all'interno della rete dei servizi presenti;
- accompagnamento nell'espletamento delle pratiche amministrative (rinnovo e conversione dei titoli di soggiorno, ricongiungimento familiare, iscrizione anagrafica, iscrizione al Servizio Sanitario Regionale, riconoscimento dei titoli di studio, istanze di cittadinanza), in raccordo con gli sportelli e gli uffici competenti;
- facilitazione del percorso di inclusione sociale anche attraverso la comprensione della normativa italiana e del contesto culturale del Paese di accoglienza;
- raccolta e restituzione all'Ufficio di Piano dei dati sull'utenza e sui bisogni emergenti, a supporto della co-programmazione.

2.2 – Luoghi di svolgimento

Le attività del presente Avviso si svolgeranno presso le sedi da concordare in fase di co-progettazione, con modalità volte a garantire la prossimità e l'accessibilità del servizio in tutti i Comuni dell'Ambito, anche mediante articolazione itinerante, modalità telematiche e supporto multilingue, così come già realizzato nei precedenti anni.

Art. 3 – Figure professionali minime per la realizzazione in co-progettazione

Gli Enti del Terzo settore dovranno garantire almeno le seguenti figure professionali, in possesso dei titoli di seguito specificati, ai fini dell'ammissione alla procedura di co-progettazione:

a) almeno n. 2 Mediatori culturali: in possesso di laurea triennale e/o specialistica/magistrale integrata da corso di formazione per il rilascio della qualifica professionale di mediatore interculturale; oppure di laurea triennale (classe L-12) in comunicazione linguistica e interculturale o in scienze della mediazione linguistica, o titoli equivalenti;

b) n. 2 Educatori professionali socio-pedagogici: ciascuno in possesso di diploma di laurea di I livello appartenente alla classe L-19 “Scienze dell’educazione e della formazione” ex D.M. 270/2004; ovvero diploma di laurea di I livello appartenente alla classe 18 “Scienze dell’educazione e della formazione” ex D.M. 509/1999, equiparata alla classe L-19 ai sensi del D.M. 9 luglio 2009; ovvero diploma di laurea in Pedagogia o in Scienze dell’educazione del vecchio ordinamento, o titolo equipollente o equiparato alle lauree magistrali o specialistiche delle classi LM-50, LM-57, LM-85, LM-93; ovvero qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di pedagogista con il possesso dei requisiti di cui all’art. 1, commi 597 e 598, della Legge 205/2017, purché in possesso di un diploma di laurea triennale, specialistica o magistrale (vecchio o nuovo ordinamento);

c) n. 1 Insegnante di italiano L2: diploma di laurea (almeno triennale, in qualsiasi ambito) integrato dal conseguimento di un titolo di specializzazione costituito dalle certificazioni glottodidattiche di secondo livello (CEDILS, DILS-PG II, DITALS II) o equivalenti;

d) n. 1 Coordinatore del progetto, in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti profili:

d.1) **assistente sociale specialista:** laurea magistrale nella classe LM-87 “Servizio sociale e politiche sociali”, ovvero laurea specialistica nella classe 57/S ex D.M. 509/1999, ovvero titolo equiparato del vecchio ordinamento; abilitazione all’esercizio della professione conseguita mediante esame di Stato ai sensi del Capo IV del D.P.R. 328/2001 e iscrizione alla sezione A dell’Albo degli assistenti sociali;

d.2) **pedagogista:** laurea magistrale in una delle classi LM-50 “Programmazione e gestione dei servizi educativi”, LM-57 “Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua”, LM-85 “Scienze pedagogiche”, LM-93 “Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education”, ovvero laurea del vecchio ordinamento in Pedagogia o in Scienze dell’educazione, o titolo equipollente o equiparato alle predette classi, ai sensi della Legge 15 aprile 2024, n. 55, recante disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative; nonché iscrizione al relativo albo professionale, ove istituito e operativo alla data di pubblicazione del presente Avviso.

Il Coordinatore cura l’organizzazione complessiva del servizio, il raccordo con l’Ufficio di Piano, con i Comuni e con le istituzioni del territorio, la supervisione del gruppo di lavoro e la redazione delle relazioni di monitoraggio.

Tali figure si occuperanno dello svolgimento di tutte le attività del servizio secondo le modalità che saranno definite in sede di co-progettazione. La sostituzione di una figura professionale in corso di esecuzione deve avvenire con operatore il cui curriculum consegua, secondo la griglia di cui all’art. 10.1, un punteggio non inferiore a quello attribuito alla figura sostituita.

Le figure di cui al presente articolo possono essere contrattualizzate mediante qualunque forma di collaborazione consentita dall’ordinamento. Esse devono essere nominativamente individuate nella proposta progettuale, con allegazione del curriculum e della dichiarazione di disponibilità sottoscritta dall’operatore, e devono essere contrattualizzate prima dell’avvio del servizio; per le figure già in organico all’ETS/A.T.S. la dichiarazione di disponibilità è sostituita dall’attestazione dell’Ente circa l’appartenenza dell’operatore al proprio organico.

Le figure professionali minime sopra indicate devono essere garantite mediante personale retribuito. L’eventuale apporto di volontari, valorizzato ai sensi dell’art. 11 e valutato ai sensi del criterio F.3 dell’art. 10, ha carattere esclusivamente complementare e aggiuntivo: esso non può in alcun caso sostituire, neppure parzialmente, le figure professionali di cui al presente articolo, né essere impiegato nello svolgimento delle attività che ne richiedono la qualificazione specifica. Si richiama in proposito l’art. 17, comma 5, del D.Lgs. 117/2017, che sancisce l’incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l’ente di cui il volontario è parte.

Oltre alle figure professionali minime di cui al presente articolo, in sede di co-progettazione e di redazione del piano economico-finanziario può essere prevista l'attivazione, in relazione ai bisogni rilevati e su richiesta, di ulteriori figure professionali e di supporto operativo, quali: legale esperto in materia di immigrazione, psicologo, interprete, sociologo, assistente sociale, educatore professionale aggiuntivo, mediatore culturale aggiuntivo, autista. L'impiego di tali figure, le modalità della loro attivazione e i correlati oneri sono definiti nel Progetto Definitivo e trovano copertura nel piano economico-finanziario, nei limiti delle risorse di cui all'art. 11.

Le medesime figure possono essere messe a disposizione dall'Ente a titolo gratuito, quale apporto di comunanza di risorse ai sensi dell'art. 11, ovvero attivate a titolo oneroso a valere sulle risorse del progetto, ovvero ancora secondo entrambe le modalità per quote distinte di monte ore. Ai fini del criterio F.1 dell'art. 10 sono computabili le sole ore prestate a titolo gratuito; le ore remunerate a valere sulle risorse di cui all'art. 11 non danno luogo a punteggio.

Art. 4 – Durata del progetto

L'accordo di collaborazione/partenariato relativo alla realizzazione progettuale, da stipularsi tra l'Ambito Territoriale e il soggetto partner, avrà inizio dalla sottoscrizione della convenzione e avrà durata di n. 12 mesi, salvo proroghe.

L'Ambito Territoriale si riserva la facoltà di prorogare la durata della convenzione, alle medesime condizioni, in caso di sopravvenuta disponibilità di ulteriori risorse riferibili al medesimo servizio, previa riapertura del Tavolo di co-progettazione ai sensi dell'art. 14 del presente Avviso.

Art. 5 – Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione

La presente procedura ha come scopo l'attivazione di un partenariato funzionale alla cura degli interessi pubblici sottesi alla realizzazione del servizio indicato in oggetto. Sono ammessi a partecipare gli Enti del Terzo settore di cui all'art. 4 del D.Lgs. 117/2017, in forma singola o associata (anche in Associazione Temporanea di Scopo), aventi oggetto sociale coerente con gli interventi previsti dalla presente procedura.

I soggetti partecipanti dovranno avere tra le proprie finalità, risultanti dallo Statuto, dall'Atto costitutivo o da altro atto ufficiale, attività congruenti con il tema dell'immigrazione e del relativo processo di inclusione sociale dei cittadini stranieri.

5.1 – Requisiti di ordine generale

- assenza di ogni condizione che possa determinare l'esclusione dalla presente procedura e/o l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa (DURC regolare);
- applicazione, al personale impiegato, del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento del settore.

5.2 – Requisiti di ordine speciale

- iscrizione al **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)** da almeno 6 (sei) mesi alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 11/2025;
- avere sede legale o operativa in uno dei Comuni afferenti all'Ambito Territoriale Sociale di Gagliano del Capo, ovvero impegnarsi ad attivarne una entro 30 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, in caso di selezione quale soggetto attuatore; il mancato rispetto di tale impegno costituisce inadempimento e legittima la risoluzione della Convenzione;

- avere maturato esperienza documentata di almeno **12 (dodici) mesi**, anche non continuativi, nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso, in attività simili a quelle richieste dalla presente procedura di co-progettazione.

Per le imprese sociali, ivi comprese le cooperative sociali e i loro consorzi, che acquisiscono tale qualifica di diritto ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 112/2017, l'iscrizione nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese soddisfa il requisito di iscrizione al RUNTS di cui al punto 5.2, con decorrenza dalla data di tale iscrizione.

Il possesso dei requisiti richiesti è dichiarato dal concorrente ai sensi del D.P.R. 445/2000, utilizzando i modelli di ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (MOD. A) e di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (MOD. B) allegati al presente Avviso.

I requisiti generali e speciali devono essere posseduti da tutti i soggetti che partecipano alla realizzazione del progetto. In caso di forma aggregata temporanea o di consorzio ordinario di concorrenti, i requisiti generali e il requisito di iscrizione al RUNTS devono essere posseduti da ciascun soggetto partecipante; il requisito di esperienza di cui al punto 5.2 può essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. Nel caso di consorzi, i requisiti di ordine generale e l'iscrizione di cui al primo alinea del punto 5.2 devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuno dei consorziati indicati quali esecutori del servizio; il requisito di esperienza può essere posseduto cumulativamente dal consorzio e dai consorziati esecutori.

Art. 6 – Divieti, cause di esclusione e soccorso istruttorio

È fatto divieto di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare in forma individuale qualora si partecipi in raggruppamento o consorzio ordinario. L'inosservanza di tale divieto comporta l'esclusione sia del concorrente sia del raggruppamento di cui fa parte.

Non è ammesso l'avvalimento, in quanto non compatibile con la natura della co-progettazione.

Costituiscono causa di esclusione: la mancanza di uno o più requisiti di cui all'art. 5; la presentazione della candidatura oltre il termine perentorio di cui all'art. 8; la mancata sottoscrizione dell'istanza da parte del legale rappresentante o di procuratore munito dei relativi poteri.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti alla proposta progettuale, possono essere sanate mediante la procedura di soccorso istruttorio. L'Amministrazione procedente assegna al concorrente un termine non superiore a 7 (sette) giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine, il concorrente è escluso dalla procedura.

Il soccorso istruttorio non si applica alla proposta progettuale, la cui mancanza comporta l'esclusione, né ai documenti di cui ai punti 4, 5, 6 e 7 dell'art. 8: la mancata o incompleta produzione di questi ultimi non comporta esclusione, ma la sola mancata attribuzione del punteggio relativo ai criteri che essi documentano.

Art. 7 – Fasi della procedura

La procedura si articola in tre fasi distinte.

1ª Fase – Istruttoria e valutazione delle proposte progettuali. Esame delle candidature presentate nei termini indicati, verifica dei requisiti di ammissibilità e valutazione delle proposte secondo i criteri di cui all'art. 10. Sono ammessi alla fase successiva gli Enti che abbiano conseguito un punteggio non inferiore alla soglia minima ivi indicata.

2ª Fase – Co-progettazione condivisa. La procedura prende come base la proposta o le proposte progettuali ammesse e procede alla loro discussione critica, alla definizione di variazioni e integrazioni coerenti con il servizio oggetto del presente Avviso e con gli indirizzi dell'Amministrazione procedente, nonché alla definizione degli aspetti esecutivi. Nello specifico si procede alla:

- definizione analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire, degli interventi da attuare e delle modalità di realizzazione;
- definizione degli elementi e delle caratteristiche di qualità e di miglioramento degli interventi e dei servizi co-progettati;
- definizione puntuale delle attività previste e dell'allocazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, ripartite per ogni intervento;
- definizione di dettaglio del costo dei diversi interventi e dispositivi;
- definizione di dettaglio dell'assetto organizzativo tra Ambito e partner progettuale nella gestione degli interventi;
- definizione delle modalità operative di raccordo, coinvolgimento e partenariato con i soggetti pubblici, privati ed economici presenti sul territorio;
- definizione dei contenuti della convenzione.

Al Tavolo di co-progettazione sono presenti referenti dell'Ambito Territoriale Sociale di Gagliano del Capo, che può avvalersi anche di consulenti esterni specificamente individuati, e di ciascuno degli Enti proponenti le proposte ammesse, in possesso di adeguate competenze sul tema oggetto della co-progettazione.

Scopo della co-progettazione è giungere a un unico Progetto Definitivo e condiviso, che valorizzi gli elementi essenziali delle proposte progettuali preliminari. Le sessioni di co-progettazione sono verbalizzate dal Responsabile del procedimento. Qualora in chiusura dei lavori si manifesti un accordo unanime tra gli Enti ammessi rispetto a un dato assetto progettuale, e laddove l'esito sia ritenuto dall'Amministrazione procedente rispondente all'interesse pubblico, il relativo verbale può esplicitare di essere redatto anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della Legge 241/1990, costituendo accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento finale.

In caso di ammissione di più Enti, gli stessi costituiscono un'Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.) entro 30 giorni dall'approvazione del Progetto Definitivo. Il ruolo di capofila/mandataria dell'A.T.S. e il coordinamento tecnico-organizzativo del servizio sono attribuiti all'Ente che ha conseguito il punteggio più elevato in esito alla 1ª Fase, salvo diverso accordo unanime tra gli Enti ammessi, formalizzato nel verbale del Tavolo e accettato dall'Amministrazione procedente. In caso di parità del punteggio più elevato fra due o più Enti, tutti restano ammessi e il ruolo di capofila è individuato di comune accordo fra gli Enti a pari punteggio; in mancanza di accordo entro la prima seduta del Tavolo, si procede mediante sorteggio verbalizzato dal Responsabile del procedimento.

Il positivo superamento della 2ª Fase è condizione indispensabile per la successiva stipula della Convenzione.

3ª Fase – Stipula della convenzione tra Ambito Territoriale e ETS/A.T.S. costituita. Le attività, i servizi e gli interventi definiti in sede di co-progettazione sono sintetizzati in apposita convenzione, stipulata nelle forme consentite dalla normativa vigente, recante gli elementi di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017, che regola i rapporti tra le Parti.

La partecipazione alle fasi 2 e 3 non prevede alcun compenso né rimborso per i soggetti candidati e ammessi alla costituzione del partenariato.

Art. 8 – Modalità e termine di presentazione della candidatura

L'istanza di partecipazione, con la proposta progettuale e la documentazione a corredo, dovrà pervenire entro **le ore 12:00 del giorno 26.10.2026**, a pena di esclusione, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo **ambitosociale.gaglianodelcapo@pec.rupar.puglia.it**, indicando in oggetto la dicitura: "Candidatura all'Avviso pubblico per la co-progettazione del servizio di Mediazione culturale".

Le proposte pervenute successivamente alla scadenza non saranno prese in considerazione. Fa fede la data e l'ora di consegna del messaggio PEC al gestore del destinatario. Tutte le comunicazioni tra l'Amministrazione procedente e gli Enti interessati avvengono esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata.

La candidatura deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- 1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE** (Allegato MOD. A) con la **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA** (Allegato MOD. B), sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente o da un suo procuratore, allegando in tal caso originale o copia autenticata della procura. Nella dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il proponente dichiara il possesso dei requisiti di partecipazione previsti all'art. 5 e il rispetto delle condizioni del presente Avviso, allegando copia non autenticata dello statuto e dell'atto costitutivo e copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
- 2) PROPOSTA PROGETTUALE** (Allegato MOD. C), sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore del soggetto proponente, redatta in coerenza con quanto previsto dall'art. 9 del presente Avviso.
- 3) PIANO ECONOMICO** preliminare (Allegato MOD. D);
- 4) CURRICULA** delle figure professionali di cui all'art. 3, aggiornati alla data di pubblicazione del presente Avviso, **datati e sottoscritti**, con allegato documento di identità di ciascun operatore, ai fini della valutazione di cui al criterio D dell'art. 10. I curricula sono corredata da dichiarazione di disponibilità sottoscritta dall'operatore, ovvero da attestazione dell'Ente circa l'appartenenza dell'operatore al proprio organico;
- 5) DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI PARTENARIATI** di cui al criterio E dell'art. 10 (accordi, protocolli o convenzioni sottoscritti);
- 6) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO**, resa mediante i prospetti della proposta progettuale (Allegato MOD. C) sottoscritta dal legale rappresentante, relativa alle risorse aggiuntive messe a disposizione ai fini del criterio F dell'art. 10 che, pertanto, saranno impiegate e utilizzate nello svolgimento delle attività oggetto dell'Avviso, costituendo a tutti gli effetti un impegno vincolante assunto dall'operatore economico in sede di partecipazione.

I soggetti proponenti sono tenuti ad attenersi ai modelli allegati, mantenendone inalterato il contenuto (salvo ove diversamente indicato). Non saranno prese in considerazione domande incomplete, condizionate o subordinate, fatta salva l'applicazione del soccorso istruttorio di cui all'art. 6.

Partecipando al presente Avviso, gli Enti proponenti rilasciano liberatoria a favore dell'Ambito di Gagliano del Capo in merito all'utilizzo della proposta progettuale presentata, ivi inclusa la pubblicazione e la divulgazione delle relative informazioni nelle apposite sezioni del sito istituzionale ai fini dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza. L'Ambito è manlevato in ordine a eventuali responsabilità legate alla proprietà intellettuale della proposta progettuale.

Art. 9 – Contenuti della proposta progettuale

La proposta progettuale, redatta sull'Allegato MOD. C "Proposta progettuale", deve indicare, con riferimento a tutte le attività di cui all'art. 2:

- 1. Analisi di contesto e destinatari.** Sulla base dell'esperienza maturata, un'analisi del fenomeno migratorio nei territori oggetto delle proprie attività, con indicazione delle caratteristiche e dei fabbisogni dei cittadini stranieri, con particolare riferimento alle problematiche educative e ai rapporti con la società ospitante;

- 2. Capacità tecnico-professionali** possedute dal soggetto proponente in relazione al target e alla realizzazione delle attività previste, in termini di esperienze pregresse e attuali e di figure professionali adeguate;
- 3. Rete territoriale a sostegno della proposta** e/o possibilità di avvalersi di reti consolidate con servizi ed enti pubblici e privati specificamente preposti all'erogazione di servizi in favore dei cittadini stranieri;
- 4. Obiettivi generali e specifici e attività previste**, sia in termini di contenuti sia di articolazione sul territorio, e modalità di erogazione del servizio all'utenza, con particolare riferimento alle caratteristiche dei destinatari, all'utilizzo di metodologie innovative e di risorse umane qualificate;
- 5. Accessibilità e prossimità del servizio:** sedi, orari di apertura, copertura dei Comuni dell'Ambito, eventuale articolazione itinerante o telematica, supporto multilingue e modalità di raggiungimento dell'utenza meno raggiungibile;
- 6. Modalità di monitoraggio e valutazione** delle attività progettuali e dei risultati conseguiti;
- 7. Gruppo di lavoro e azioni di coordinamento** necessarie all'organizzazione del servizio, con indicazione delle figure previste, delle rispettive competenze e delle modalità di organizzazione del lavoro;
- 8. Fasi e tempi di realizzazione** del progetto.

Art. 10 – Commissione e criteri di valutazione

Una Commissione tecnica, composta da personale interno ed esterno all'Ambito Territoriale, il cui numero e la cui composizione sono individuati nell'atto di nomina adottato dal Responsabile dell'Ufficio di Piano successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande e pubblicato sul sito istituzionale, ha il compito di valutare le proposte progettuali pervenute. Ai soggetti non ammessi per mancanza dei requisiti è data comunicazione formale.

Il punteggio massimo attribuibile è pari a **100 punti**. La soglia minima per l'ammissione alla fase di co-progettazione è pari a **70 punti**. Il mancato raggiungimento della soglia costituisce motivo di non ammissibilità.

Si procede alla fase di co-progettazione anche in presenza di una sola proposta valida.

Impianto valutativo. L'esperienza degli Enti proponenti è valutata secondo una scala graduata di specificità: il criterio A riconosce il peso maggiore all'esperienza direttamente maturata nel servizio di mediazione culturale oggetto dell'Avviso; il criterio B riconosce un peso minore, ma autonomo, all'esperienza maturata nella gestione di interventi nell'ambito del fenomeno migratorio di natura diversa. La restante parte del punteggio è attribuita alla qualità della proposta progettuale, alla qualificazione del gruppo di lavoro, alla rete territoriale, alla comunanza di risorse e al sistema di monitoraggio, elementi accessibili a tutti i proponenti.

CRITERIO E MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	TIPO	PUNTI MAX
A) ESPERIENZA SPECIFICA NEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE, maturata nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso e documentata ai sensi dell'art. 8, punto 5.	quantitativo	24
A.1 – Servizi di mediazione culturale, comunque denominati, rivolti alle persone straniere e alle loro famiglie per l'informazione, l'orientamento e l'accompagnamento nell'accesso ai servizi del territorio, svolti su incarico, in convenzione o in co-progettazione con Ambiti territoriali		24

CRITERIO E MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	TIPO	PUNTI MAX
sociali, Comuni o istituzioni scolastiche, computati in mesi complessivi: fino a 12 mesi 5 punti; da 13 a 18 mesi 10 punti; da 19 a 24 mesi 16 punti; oltre 24 mesi 24 punti. <i>I mesi si computano cumulando i periodi, anche non continuativi, ricadenti nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso; la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni è computata come mese intero; i periodi nei quali l'Ente abbia svolto contemporaneamente più servizi o incarichi sono computati una sola volta; i periodi complessivamente inferiori a 6 mesi non sono valutabili.</i> <i>Le attività di mediazione svolte in ambito sanitario o giudiziario, ovvero quale componente di progetti di accoglienza, non sono computabili ai fini del presente criterio e sono valutabili esclusivamente ai sensi del criterio B.</i>		
B) ESPERIENZA NELLA GESTIONE DI INTERVENTI NELL'AMBITO DEL FENOMENO MIGRATORIO, diversi da quelli valutati al criterio A, realizzati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso e documentati ai sensi dell'art. 8, punto 5. Sono valutabili, a titolo esemplificativo e non esaustivo: gestione di strutture o servizi di accoglienza per richiedenti asilo e titolari di protezione; progetti finanziati a valere sul FAMI o su altri fondi nazionali, regionali ed europei per l'integrazione; corsi di alfabetizzazione e di italiano L2 per adulti stranieri; orientamento e inserimento socio-lavorativo di cittadini stranieri; interventi in favore di minori stranieri non accompagnati; servizi di interpretariato e di mediazione in ambito sanitario o giudiziario, ovvero svolti quale componente di progetti di accoglienza; attività interculturali e di sensibilizzazione della comunità ospitante. <i>Un medesimo intervento non può essere computato sia ai fini del criterio A sia ai fini del criterio B.</i>	quantitativo	10
B.1 – 2 punti per ciascun intervento o progetto di durata non inferiore a 6 mesi; massimo 5 interventi.		10
C) QUALITÀ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE, valutata con l'attribuzione dei coefficienti di cui alla tabella seguente.	qualitativo	22
C.1 – Analisi di contesto e capacità di lettura del fabbisogno specifico del territorio dell'Ambito.		6
C.2 – Coerenza, articolazione e capacità innovativa del disegno di intervento (obiettivi, attività, metodologie, integrazione tra le diverse attività di cui all'art. 2).		10

CRITERIO E MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	TIPO	PUNTI MAX
C.3 – Accessibilità, prossimità e articolazione territoriale del servizio (sedi, orari, copertura dei Comuni, articolazione itinerante o telematica, supporto multilingue).		6
D) QUALIFICAZIONE ED ESPERIENZA DEL GRUPPO DI LAVORO , valutata sui curricula delle 6 figure professionali di cui all'art. 3 secondo la griglia riportata di seguito (max 3 punti per figura).	quantitativo	18
E) RADICAMENTO TERRITORIALE E RETE DI PARTENARIATI . Sono valutati i partenariati formalizzati mediante accordo, protocollo o convenzione scritta, coerenti con il tema dell'immigrazione e dell'inclusione, con soggetti pubblici o privati, in corso di validità alla data di pubblicazione dell'Avviso ovvero sottoscritti entro il termine di presentazione della domanda: 2 punti per ciascun partenariato; massimo 4 partenariati.	quantitativo	8
F) COMUNANZA DI RISORSE . Sono valutate le risorse ulteriori messe a disposizione dall'Ente a proprio carico, oltre a quelle finanziate, risultanti dalla dichiarazione di impegno di cui all'art. 8, punto 7.	quantitativo/qualitativo	12
F.1 – Figure professionali aggiuntive rispetto a quelle minime di cui all'art. 3 (legale esperto in materia di immigrazione, psicologo, interprete, sociologo, assistente sociale, educatore professionale aggiuntivo, mediatore culturale aggiuntivo, autista), messe a disposizione dall'Ente a titolo gratuito, con indicazione del monte ore complessivo per ciascuna figura, riferito all'intera durata della Convenzione. Massimo 3 figure; ogni tipologia di figura è conteggiata una sola volta. Sono computabili le sole ore prestate a titolo gratuito: le ore delle medesime figure eventualmente remunerate a valere sulle risorse di cui all'art. 11 non danno luogo a punteggio. Punteggio per ciascuna figura, in funzione del monte ore complessivo prestato a titolo gratuito nell'intera durata della Convenzione: da 30 a 59 ore 1 punto; da 60 ore 2 punti; sotto le 30 ore la figura non è valutata. <i>Le ore eccedenti la soglia superiore non danno luogo a punteggio ulteriore.</i> <i>Il monte ore dichiarato costituisce obbligazione a carico dell'Ente ai sensi dell'art. 11.</i>		6
F.2 – Sedi, spazi e automezzi messi a disposizione a titolo gratuito per la realizzazione del servizio: fino a 3 punti, in proporzione alla consistenza e alla funzionalità rispetto agli obiettivi.		3
F.3 – Ore di attività di volontariato valorizzate ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017, con volontari iscritti nel registro dei		3

CRITERIO E MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	TIPO	PUNTI MAX
volontari dell'Ente e assicurati ai sensi dell'art. 18 del medesimo decreto. Il monte ore è riferito al complesso dei volontari impiegati nel servizio oggetto dell'Avviso ed è calcolato sull'intera durata della Convenzione: fino a 50 ore complessive 1 punto; da 51 a 100 ore complessive 2 punti; oltre 100 ore complessive 3 punti. L'apporto dei volontari ha carattere complementare e non è in alcun caso computabile ai fini della copertura delle figure professionali minime di cui all'art. 3.		
G) MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E RENDICONTAZIONE SOCIALE.	quantitativo	6
G.1 – Cadenza di invio delle relazioni di monitoraggio all'Ufficio di Piano: trimestrale 2 punti; semestrale 1 punto.		2
G.2 – Somministrazione periodica di questionari di gradimento all'utenza, con restituzione dei risultati all'Ufficio di Piano: 2 punti.		2
G.3 – Valutazione di impatto sociale: 2 punti all'Ente che indichi già nella proposta progettuale almeno 3 indicatori di esito misurabili, ciascuno con il relativo valore atteso e la fonte del dato, ai fini della valutazione di cui al D.M. 23.07.2019. La redazione della sintesi non tecnica e l'individuazione degli indicatori nel Progetto Definitivo costituiscono obbligo per tutti gli Enti ai sensi dell'art. 15 e non danno luogo, in quanto tali, ad attribuzione di punteggio.		2
TOTALE		100

10.1 – Griglia di valutazione dei curricula (criterio D)

A ciascuna delle 6 figure professionali previste dall'art. 3 è attribuito un punteggio massimo di 3 punti, con criterio uniforme per tutte le figure, risultante dalla somma di due voci autonome, secondo la griglia che segue. Le informazioni sono verificate sui curricula, che devono essere aggiornati alla data dell'Avviso, sottoscritti e allegati all'istanza di partecipazione unitamente a un documento di identità. Il prospetto per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini del presente criterio è contenuto nell'Allegato MOD. C.

Qualora il proponente indichi un numero di figure superiore a quello minimo previsto dall'art. 3, la valutazione è comunque effettuata sulle sole 6 figure minime, individuate come tali dal proponente nella proposta progettuale. Le ulteriori figure eventualmente proposte sono valutate, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi del criterio F.1.

Griglia di attribuzione del punteggio, valida per ciascuna figura

VOCE	PARAMETRO	PUNTI	MAX
	nessuna esperienza	0	2,0

VOCE	PARAMETRO	PUNTI	MAX
1. Esperienza professionale in interventi nell'ambito del fenomeno migratorio, ivi compreso il servizio oggetto dell'Avviso	fino a 12 mesi complessivi nel triennio	0,5	
	da 13 a 24 mesi complessivi nel triennio	1,0	
	oltre 24 mesi complessivi nel triennio	2,0	
2. Titoli aggiuntivi rispetto a quelli richiesti dall'art. 3	laurea ulteriore, master o corso di specializzazione attinente	1,0	1,0
	altri titoli attinenti al progetto	0,5	
PUNTEGGIO MASSIMO PER FIGURA			3,0

I mesi si computano cumulando i periodi, anche non continuativi, ricadenti nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso. Non si distingue, ai fini della presente voce, fra esperienza maturata nel servizio oggetto dell'Avviso ed esperienza maturata in altri interventi nell'ambito del fenomeno migratorio: rileva l'esperienza professionale complessiva dell'operatore con l'utenza straniera. Il totale per ciascuna figura non può comunque superare 3,0 punti.

10.2 – Scala per l'attribuzione dei coefficienti ai criteri qualitativi (criteri C e F.2)

Per ciascun sub-criterio del criterio C la Commissione attribuisce collegialmente un coefficiente compreso tra 0 e 1 secondo la scala che segue. Il punteggio è dato dal prodotto tra il coefficiente attribuito e il punteggio massimo del sub-criterio, arrotondato al secondo decimale.

GIUDIZIO	COEFFICIENTE	DESCRIZIONE
Non valutabile / assente	0,00	L'elemento non è trattato oppure è trattato in modo del tutto inconferente.
Insufficiente	0,20	Trattazione generica, priva di riferimenti al contesto e di elementi operativi.
Sufficiente	0,40	Trattazione essenziale ma coerente, con elementi operativi minimi.
Discreto	0,60	Trattazione adeguata e articolata, con riferimenti pertinenti al contesto.
Buono	0,80	Trattazione approfondita, coerente e ben argomentata, con soluzioni operative efficaci.
Eccellente	1,00	Trattazione esaustiva e originale, con soluzioni operative pienamente efficaci e verificabili.

Per il sub-criterio F.2 la Commissione attribuisce collegialmente un coefficiente compreso tra 0 e 1, in proporzione alla consistenza e alla funzionalità delle risorse offerte rispetto agli obiettivi, secondo la scala che segue, autonoma rispetto a quella della tabella precedente: apporto assente o non documentato 0,00; apporto marginale o non funzionale agli obiettivi 0,25; apporto adeguato e coerente con le attività 0,50; apporto rilevante, con disponibilità parzialmente documentata o limitata nel tempo 0,75; apporto rilevante e pienamente

funzionale, con disponibilità documentata per l'intera durata della Convenzione 1,00. Il punteggio del sub-criterio è dato dal prodotto tra il coefficiente attribuito e il punteggio massimo di 3 punti, arrotondato al secondo decimale.

Con l'attribuzione del coefficiente o del punteggio si intende motivato il giudizio espresso. La Commissione verbalizza sinteticamente le principali osservazioni per ciascuna proposta.

L'esito della valutazione è comunicato a ciascun proponente a mezzo PEC e pubblicato sul sito istituzionale del Comune capofila.

Art. 11 – Risorse per la realizzazione in co-progettazione

Le risorse destinate alla realizzazione del servizio oggetto del presente Avviso sono costituite dalle risorse pubbliche di cui al successivo punto 11.1 e dalle risorse messe a disposizione dagli Enti del Terzo settore di cui al punto 11.2, che concorrono congiuntamente al piano economico-finanziario del Progetto Definitivo.

11.1 – Risorse pubbliche

Per l'attuazione del presente Avviso la disponibilità finanziaria complessiva è pari a € **112.000,00** (comprensiva di IVA se dovuta), a valere su:

FONDO / ANNUALITA'	IMPORTO
FGSA2023	15.000,00 €
FNPS2024	47.000,00 €
QSFP	50.000,00 €
Totale complessivo	112.000,00 €

L'importo è riferito al servizio oggetto del presente Avviso nel suo complesso. L'articolazione delle risorse fra le diverse attività di cui all'art. 2 è definita nel Progetto Definitivo elaborato in esito ai lavori del Tavolo di co-progettazione, nel rispetto degli eventuali vincoli di destinazione propri delle singole fonti di finanziamento, sulla base dell'ipotesi formulata dal proponente nel piano economico preliminare (Allegato MOD. D).

Tale importo è da considerarsi la somma massima riconoscibile per la realizzazione del servizio previsto dal presente Avviso. Le risorse sono trasferite a tranches, con le modalità definite in sede di Convenzione, e sono riferite a spese effettivamente sostenute, analiticamente rendicontate e corredate da documentazione fiscalmente valida, rientranti nelle seguenti voci di costo:

- spese per il personale interno ed esterno;
- spese di gestione e funzionamento direttamente imputabili al servizio.

Il rapporto ha natura non sinallagmatica: all'Ente partner è riconosciuto il rimborso delle sole spese sostenute e documentate, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 11/2025 e dell'art. 6 del D.Lgs. 36/2023.

11.2 – Risorse messe a disposizione dagli Enti (comunanza di risorse)

In aderenza al principio di collaborazione sussidiaria, per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi degli interventi l'Ente del Terzo settore mette a disposizione proprie risorse umane, strumentali ed economiche, individuate nella proposta progettuale e valutate ai sensi del criterio F dell'art. 10. Le risorse dichiarate in sede di proposta costituiscono obbligazione a carico dell'Ente e confluiscono nel Progetto Definitivo e nella Convenzione; la loro mancata messa a disposizione costituisce inadempimento contrattuale.

Con specifico riferimento all'apporto dell'attività prestata dai volontari, esso può essere valorizzato applicando, alle ore di attività di volontariato effettivamente svolte, la retribuzione oraria lorda prevista per la

corrispondente qualifica dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Tale valorizzazione rileva esclusivamente ai fini della quantificazione dell'apporto dell'Ente nel piano economico-finanziario e non dà titolo ad alcun rimborso, neppure in forma forfettaria.

Le **figure professionali aggiuntive** e i relativi monte ore dichiarati in sede di proposta progettuale confluiscono nel Progetto Definitivo e nella Convenzione, con distinta indicazione della quota prestata a titolo gratuito e di quella eventualmente remunerata a valere sulle risorse del progetto. La mancata prestazione, in tutto o in parte, delle ore dichiarate a titolo gratuito costituisce inadempimento e comporta la decurtazione proporzionale dell'apporto valorizzato, fermo restando il potere dell'Amministrazione di richiederne il recupero entro la durata della Convenzione.

I volontari devono essere iscritti nel registro dei volontari dell'Ente, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del medesimo decreto. L'attività di volontariato è svolta a titolo gratuito; sono ammessi unicamente i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate, restando vietati i rimborsi di tipo forfettario, secondo quanto previsto dall'art. 17, commi 3 e 4, del D.Lgs. 117/2017.

L'apporto dei volontari ha carattere complementare e aggiuntivo rispetto al personale retribuito. Esso non può sostituire, neppure parzialmente, le figure professionali minime di cui all'art. 3, né essere impiegato nelle attività che ne richiedono la qualificazione specifica. Il ricorso al volontariato in violazione del presente comma costituisce inadempimento contrattuale e comporta la decurtazione del corrispondente apporto valorizzato.

11.3 – Piano economico-finanziario

Il piano economico-finanziario è costituito dalle risorse pubbliche di cui al punto 11.1 e dalle risorse economiche, umane e strumentali messe a disposizione dall'ETS/A.T.S. ai sensi del punto 11.2, e confluisce nel Progetto Definitivo elaborato in esito ai lavori del Tavolo di co-progettazione. Esso dà distintamente conto delle due componenti di cui ai punti 11.1 e 11.2.

L'Amministrazione rimane estranea a tutti i rapporti instaurati dall'Ente partner con fornitori, prestatori d'opera e soggetti terzi, nonché con il personale dipendente impiegato nell'esercizio dell'attività.

Art. 12 – Tavolo di co-progettazione

A seguito della comunicazione dell'esito della selezione prende avvio la fase di co-progettazione mediante la costituzione del Tavolo di co-progettazione, composto da personale dell'Ambito e dai soggetti che abbiano superato la fase di valutazione ai sensi dell'art. 10.

Il Tavolo ha come obiettivo l'elaborazione del Progetto Definitivo e dell'accordo di collaborazione/partenariato, la definizione degli obiettivi da conseguire, delle azioni e degli interventi da realizzare, e l'avvio della realizzazione progettuale.

Il Tavolo è permanente e si riunisce periodicamente, secondo necessità, nelle fasi di attuazione, monitoraggio e rendicontazione. Le sedute possono svolgersi anche in modalità telematica, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 11/2025. Di ciascuna seduta è redatto verbale a cura del Responsabile del procedimento.

Art. 13 – Convenzione

Terminata la fase di co-progettazione e definito il Progetto Definitivo, l'ETS o l'A.T.S. è invitato dall'Ambito Territoriale alla stipula di apposita Convenzione, redatta sulla base dello schema di cui all'Allegato MOD. E, per la regolamentazione dei reciproci rapporti, recante gli elementi di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017.

La Convenzione è stipulata entro 30 (trenta) giorni dalla costituzione dell'A.T.S. ovvero, in caso di ammissione di un solo Ente, entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del Progetto Definitivo. L'Amministrazione procedente comunica a mezzo posta elettronica certificata la data fissata per la stipula, con un preavviso non inferiore a 10 (dieci) giorni.

Il servizio ha avvio entro 15 (quindici) giorni dalla stipula della Convenzione, salvo diverso termine ivi stabilito in sede di co-progettazione.

La Convenzione, recependo gli elementi contenuti nel presente Avviso, nella proposta progettuale presentata e nell'esito della co-progettazione, regola i rapporti tra Ambito Territoriale ed ETS/A.T.S. per la realizzazione degli interventi nella loro versione definitiva.

L'Ambito Territoriale si riserva, in qualsiasi momento:

- di chiedere al soggetto partner la ripresa del Tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie e delle modalità di intervento, alla luce di sopraggiunte e motivate necessità di modifica della programmazione delle attività;
- di disporre la cessazione degli interventi e delle attività a fronte di sopravvenute disposizioni regionali, nazionali o europee, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, al verificarsi di eventi imprevedibili o per far fronte a situazioni di emergenza. In tali casi al soggetto partner non è riconosciuto alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento, fatto salvo il rimborso delle spese già sostenute e documentate.

La Convenzione prevede le modalità di rimborso al soggetto partner dei costi sostenuti per la realizzazione delle attività progettuali. L'Ambito Territoriale trasferisce all'Ente attuatore le somme relative alla realizzazione del progetto entro i limiti del budget approvato, con obbligo di rendicontazione e previa verifica della regolarità degli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali.

L'ETS/A.T.S. è tenuto a rispettare le vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e, pertanto, a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato, anche se non in via esclusiva, su cui saranno registrati tutti i movimenti finanziari afferenti al progetto, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su tale conto e ogni eventuale variazione.

L'Ente partner è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni degli operatori e dei volontari impiegati.

Art. 14 – Procedura di co-progettazione circolare

Con il presente Avviso l'Ambito Territoriale intende promuovere la natura “circolare” della co-progettazione, quale metodologia di attività collaborativa. L'Ambito e l'ETS/A.T.S. individuato si impegnano a mantenere aperta la co-progettazione al fine di coordinare le azioni e procedere alla continua integrazione e diversificazione delle tipologie e delle modalità di intervento, per l'intera durata del progetto, con verifiche e aggiornamenti a cadenza definita in sede di co-progettazione.

La co-progettazione può essere riattivata qualora si manifesti la necessità o l'opportunità di rivedere le modalità attuative o di implementare l'assetto raggiunto in sede di stipula della convenzione, fermo restando il rispetto degli obiettivi e delle caratteristiche essenziali del progetto. Eventuali modifiche da apportare alla convenzione, così come la riapertura del Tavolo, presuppongono la riattivazione della procedura mediante apposita comunicazione del Responsabile del procedimento, notificata a mezzo PEC a tutti gli ETS partecipanti alla procedura di evidenza pubblica almeno 15 giorni prima della riapertura del Tavolo.

Art. 15 – Monitoraggio, rendicontazione e valutazione di impatto sociale

La gestione complessiva delle attività è soggetta al rispetto degli specifici vincoli di ammissibilità delle spese e degli obblighi di rendicontazione previsti dalla normativa vigente, con le modalità e le tempistiche definite dal Progetto Definitivo.

Le relazioni periodiche di monitoraggio danno conto anche delle risorse proprie effettivamente messe a disposizione dall'Ente ai sensi dell'art. 11, e in particolare: delle ore effettivamente prestate da ciascuna delle figure professionali aggiuntive, distinte fra quota gratuita e quota remunerata; delle ore di attività di volontariato effettivamente svolte, distinte per volontario e per attività. Lo scostamento rispetto ai monte ore dichiarati è motivato e, ove non recuperato, comporta gli effetti di cui all'art. 11.

Il soggetto attuatore provvede al monitoraggio e alla rendicontazione dell'attività svolta, confrontando i risultati raggiunti con gli obiettivi individuati in sede di co-progettazione. La rendicontazione ha lo scopo di rendere evidenti i risultati gestionali, in termini qualitativi e quantitativi, e di dimostrare il conseguimento dei risultati attesi posti alla base del progetto.

Ai sensi dell'art. 8 della L.R. 11/2025, degli esiti della co-progettazione e dell'andamento del servizio è redatta una sintesi non tecnica, in linguaggio comprensibile. Il Progetto Definitivo individua altresì gli indicatori per la valutazione dell'impatto sociale degli interventi, coerenti con le linee guida di cui al D.M. 23 luglio 2019.

Gli indicatori minimi richiesti dall'Ufficio di Piano riguardano, a titolo esemplificativo: numero di utenti presi in carico; numero di pratiche accompagnate; numero di alunni seguiti; numero di istituzioni scolastiche coinvolte; tasso di completamento dei percorsi.

Le spese sostenute dal soggetto selezionato sono rimborsate a seguito della presentazione di tutta la documentazione richiesta e degli idonei documenti giustificativi delle spese sostenute e ammesse a rendicontazione, secondo le regole e le scadenze periodiche definite dal progetto.

Art. 16 – Obblighi in materia di trasparenza e informativa sul trattamento dei dati personali

Agli atti e ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasparenza previste dalla disciplina vigente.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informano i partecipanti che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla presente procedura, o comunque acquisiti a tal fine dall'Ente, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività di cui al presente Avviso, ivi inclusa la stipula della Convenzione.

Il trattamento dei dati è effettuato dal personale dell'Amministrazione procedente e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

I dati possono essere comunicati unicamente ai soggetti pubblici e privati coinvolti nello specifico procedimento, nei casi e per le finalità previste da leggi, regolamenti, normativa comunitaria o contratti collettivi nazionali di lavoro. Per tali finalità l'acquisizione dei dati è necessaria; il loro mancato conferimento comporta l'esclusione dalla procedura.

Ai proponenti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste al Comune di Gagliano del Capo, in qualità di Titolare del trattamento, con sede in P.tta del Gesù – Gagliano del Capo. Gli interessati che ritengano che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento hanno diritto di proporre reclamo al Garante, ai sensi

dell'art. 77, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79. Il Responsabile della protezione dei dati è ASMEL Associazione, con sede in via Carlo Cattaneo 9 – Gallarate (VA).

La presentazione della candidatura attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali e la relativa accettazione.

Art. 17 – Responsabile del procedimento, chiarimenti e pubblicazione

Il Responsabile del Procedimento relativo al presente Avviso è il Dott. Emiliano Cazzato, e-mail ambitosociale.gaglianodelcapo@pec.rupar.puglia.it ufficiodipiano@comune.gaglianodelcapo.le.it tel. 0833798329.

Eventuali richieste di chiarimenti in merito ai contenuti del presente Avviso possono essere trasmesse, entro e non oltre il 19.10.2026 agli indirizzi **ambitosociale.gaglianodelcapo@pec.rupar.puglia.it**. Non saranno esaminati i chiarimenti pervenuti ad altri indirizzi di posta elettronica o con altre modalità. Le risposte ai quesiti di interesse generale sono pubblicate in forma anonima sul sito istituzionale del Comune capofila e costituiscono parte integrante del presente Avviso.

Il presente Avviso e i relativi allegati sono pubblicati sul sito del Comune di Gagliano del Capo, Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale di Gagliano del Capo, nella sezione Amministrazione trasparente e all'Albo pretorio on line. Gli esiti della valutazione sono pubblicati con le medesime modalità.

Art. 18 – Norme di rinvio, ricorsi e clausole di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme vigenti in materia e le disposizioni del Codice civile.

Avverso gli atti della presente procedura può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia nei termini previsti dal Codice del processo amministrativo, di cui al D.Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii., trattandosi di attività procedimentalizzata inerente alla funzione pubblica.

La presentazione della candidatura non attribuisce al proponente alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine alla partecipazione al Tavolo di co-progettazione o alla realizzazione delle attività: l'ammissione consegue esclusivamente all'esito della valutazione di cui all'art. 10.

Restano per contro ferme, e pienamente vincolanti, **le obbligazioni assunte dai proponenti** con la presentazione della candidatura, e in particolare quelle relative alle risorse dichiarate ai sensi dell'art. 11 e ai monte ore di cui al criterio F dell'art. 10, che confluiscono nel Progetto Definitivo e nella Convenzione secondo quanto ivi previsto.

Nessun corrispettivo o rimborso è dovuto ai partecipanti per le attività preparatorie e di co-progettazione.

L'Amministrazione procedente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare il presente Avviso, ovvero di non dare seguito alla procedura, senza che i partecipanti possano vantare alcuna pretesa.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso:

- ALLEGATO MOD. A – Istanza di partecipazione;
- ALLEGATO MOD. B – Dichiarazione Sostitutiva;
- ALLEGATO MOD. C – Proposta Progettuale;
- ALLEGATO MOD. D – Piano Economico;
- ALLEGATO MOD. E – Schema Convenzione.

Gagliano del Capo, 05.10.2026

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
F.to Dott. Emiliano Cazzato